

STATUTO

PIO MONTE 2016 SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIGNA FI VIA VECELLIO 2/15

Numero REA: FI - 649592

Codice fiscale: 06695990488

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 10.274 DI RACCOLTA -----

----- **STATUTO** -----

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

Articolo 1 - Denominazione -----

1.1. E' costituita una impresa sociale in forma di società Cooperativa a mutualità prevalente denominata **"PIO MONTE 2016 SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"** in forma abbreviata **"PIO MONTE 2016 SOC. COOP. - IMPRESA SOCIALE"** -----

1.2. La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. -----

Articolo 2 - Sede -----

2.1. La sede legale è nel Comune di Signa (FI) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-Ter disposizioni di attuazione del codice civile. -----

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato nonché di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (a esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza). -----

Articolo 3 - Scopo - Oggetto -----

3.1. La Cooperativa ha scopo mutualistico e non di lucro, e in particolare si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività multiservizi, costituenti l'oggetto sociale, finalizzate, con gestioni separate: -----

- alla gestione di servizi socio-sanitari, ed educativi -----

- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. -----

La Cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo plurimo; l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. La Cooperativa realizza le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, con fine mutualistico e senza fine speculativo, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi, e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. -----

L'attività della Cooperativa sarà svolta in via prevalente sul territorio del Comune di Signa e dei Comuni limitrofi. -----

3.2. La Cooperativa ha per oggetto: -----

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare, semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e di famiglie in difficoltà; -----

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, istituti penitenziari e di reclusione, comunità e luoghi di villeggiatura; -----

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari

di base e a elevata integrazione sociosanitaria; -----

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; -----
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; -----
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici, anche giudiziari; -----
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; -----
- la gestione di strutture sanitarie, socio—sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, -----
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali e nei settori che possano procurare l'elevazione culturale e sociale delle persone svantaggiate e disabili; -----
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose; -----
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose; -----
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati: -----
- la realizzazione di programmi per il recupero e la riabilitazione socio-culturale e lavorativa delle persone che si trovano, a qualsiasi titolo, in regime di detenzione o semi-detenzione, presso strutture di reclusione compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari; -----
- l'esercizio di servizi di trasporto e accompagnamento di persone in stato di inadempienza psico - fisica o economica, compresi i minori di età per finalità ludico sportive educative e formative; -----
- l'esercizio di diverse attività, artigianali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento nel modo del lavoro -----

3.3. I ricavi delle suddette attività, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs 112/2017, devono essere superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi. -----

3.4. La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere atti e concludere operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: -----

- a) istituire o gestire le strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali; -----
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; -----
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; -----
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei

soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; -----

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; -----

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. -----

3.5. La si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'Organo Amministrativo. -----

3.6. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso quelli fra essi che siano iscritti nel Libro Soci, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'Organo Amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico. -----

3.7. Nello svolgimento della sua attività, la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni e i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente; in particolare il costo del lavoro dei soci dovrà essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, come sarà evidenziato nella nota integrativa al bilancio; quest'ultimo parametro dovrà essere tassativamente rispettato dall'Organo amministrativo, salve le deroghe eventualmente disposte dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni. -----

3.8. La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. -----

3.9. Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi: -----

a) è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs 112/2017 -----

b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dal primo comma, lettera a) dell'art. 2514 c.c.; -----

c) la remunerazione degli strumenti finanziari, diversi pertanto da quote o azioni, non potrà essere superiore a cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento, se sottoscritti da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari autorizzati; -----

d) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci; -----

e) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale, deve essere devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; -----

Articolo 4 - Durata -----

4.1. La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato -----

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 - Numero - Requisiti - Domicilio

5.1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero dei soci sia divenuto inferiore al minimo di legge, dovrà entro un anno essere reintegrato a detto minimo, in difetto la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

5.2. Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

5.3. Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge). Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

5.4. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato nel limite del 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'attività della cooperativa; i volontari possono divenire soci, iscritti in apposita sezione.

5.5. L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse della cooperativa:

- a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

5.6. I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria specia-

le di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra. -----

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. -----

Anche per il socio speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto. -----

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristoro, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione. Il socio speciale può assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio. -----

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non può essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee. -----

5.7. Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa. L'Organo amministrativo verificherà quando una attività simile a quella esercitata dalla cooperativa, sia effettivamente svolta in concorrenza. -----

5.8. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato, rispettando il principio di non discriminazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro dei Soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo. L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

5.9. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, dalla quale dovranno risultare: -----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; -----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione. -----

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà co-

nunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto. -----

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà: -----

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione; -----

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci; -----

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa. -----

5.10. La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare: -----

a) denominazione, sede, stato di costituzione, attività, codice fiscale; -----

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere. -----

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

5.11. I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente. --

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. -----

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra. -----

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno". -----

5.12. Il socio lavoratore non può iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, come pure non può prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa. -----

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve poter riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali. -----

5.13. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello comunicato alla Cooperativa . -----

TITOLO III - RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 6 - Disciplina

6.1. La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

6.2. Poichè la Cooperativa è costituita a tempo indeterminato, il socio ha diritto di recedere in ogni momento; il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

6.3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

6.4. L'esclusione del socio può aver luogo:

a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento della quota sottoscritta, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;

e) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;

f) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;

g) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

h) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo; l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea dei soci, che può annullare la delibera, nel frattempo il provvedimento di esclusione rimane sospeso.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

6.5. Le deliberazioni prese in materia di esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

6.6. I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sus-

sista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. -----

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio. -----

6.7. In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente comma 6.6., allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. -----

6.8. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti commi 6.6. e 6.7. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. -----

6.9. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale. -----

6.10. In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla Assemblea. -----

TITOLO IV - TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI -----

Articolo 7 - Prestazione di lavoro - Trattamento economico - Regolamento interno -----

7.1. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dall'Organo amministrativo, e approvato dalla Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. -----

7.2. Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte, nonché le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. Dovrà definire, altresì, la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; esso dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3. 4. 2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. -----

7.3. Il "Regolamento Interno" può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso

dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe. -----

7.4. E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia. -----

TITOLO V - STRUMENTI FINANZIARI -----

Articolo 8 - Disciplina -----

8.1. Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni di legge, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 2346 c.c. -----

8.2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----

- le modalità di circolazione; -----

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

8.3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----

8.4. Si applicano le disposizioni del presente statuto, in quanto compatibili, alla assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui sopra. -----

TITOLO VI - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLA ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA -----

Articolo 9 - Comunicazione delle delibere -----

9.1. La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'Organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare e informare lavoratori e destinatari delle attività. -----

9.2. Su proposta dell'organo amministrativo ed approvazione dalla assemblea dei soci, potrà essere adottato un Regolamento che prevede per i lavoratori e destinatari dell'attività della Cooperativa forme di coinvolgimento, e cioè di meccanismi, compresi informazione, consultazione o partecipazione, mediante i quali esercitare un'influenza sulle decisioni adottate nell'ambito della impresa. -----

TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE -----

Articolo 10 - Patrimonio - Riserve Fondo di Garanzia - Capitale sociale - Esercizio sociale - Bilancio -----

10.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a euro 250,00 (duecento-cinquanta/00) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti; -----

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. -----

e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti; -----

c) da eventuali riserve straordinarie; -----

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo quote;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali; -----

f) da eventuali strumenti finanziari emessi. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. -----

10.2. La Cooperativa istituisce un fondo, denominato "Fondo di Garanzia", disciplinato da apposito Regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo e approvato dalla Assemblea dei soci, alimentato dai soci, che prestano attività di lavoro a favore della cooperativa, i quali versano a detto fondo una quota dei compensi ricevuti dalla Cooperativa per la percentuale determinata dall'Assemblea dei soci. Scopo del Fondo è assicurare ai soci lavoratori il pagamento delle proprie prestazioni lavorative e l'adempimento di obblighi previsti dalla legge applicabile alle loro prestazioni di lavoro.

Il suddetto Fondo potrà essere destinato a formare il patrimonio di una Fondazione, avente il medesimo scopo, la cui costituzione potrà essere promossa dalla Cooperativa. -----

10.3. Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente: ----

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione; -----

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione. -----

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza la autorizzazione dell'Organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. -----

10.4. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con lo scopo mutualistico della Cooperativa. -----

L'organo amministrativo compilerà anche il progetto di bilancio sociale, se-

condo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da presentare alla assemblea unitamente al bilancio di esercizio e da depositare al Registro delle Imprese, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa; può inoltre deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ritorno, di ulteriore trattamento economico a remunerazione della attività di lavoro prestata, mediante integrazione delle retribuzioni medesime o mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto. -----

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. -----

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) non meno del 30% (trenta per cento), e comunque per la quota determinata dalla legge, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento; -----

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita dalla legge, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente; -----

c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio; -----

d) alla remunerazione degli strumenti finanziari entro i limiti di legge e di statuto. -----

L'Assemblea può sempre deliberare che quanto destinato alla lettera c) venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a). -----

TITOLO VIII - ORGANI SOCIALI -----

Articolo 11 - Assemblea - Organo amministrativo - Organo di controllo

11.1. Sono organi della Cooperativa: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio di Amministrazione; -----

c) il Presidente; -----

d) l'Organo di controllo, se nominato; -----

e) il Revisore, se nominato. -----

A - L'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

11.2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che l'Organo amministrativo riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera raccomandata,

lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico o privato, telefax o posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax o di posta elettronica risultino annotati al Libro Soci. -----

L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci. -----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati. -----

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto. -----

11.3. L'Assemblea ordinaria: -----

a) approva il bilancio sociale ed il bilancio di consuntivo di esercizio e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto; -----

b) procede alla nomina delle cariche sociali; -----

c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati; -----

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----

e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; -----

f) delibera, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale; -----

g) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali; -----

h) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa; -----

i) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto. -----

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra Cooperativa e soci, predisposti dall'Organo amministrativo, sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria. -----

11.4. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio. -----

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori. -----

11.5. L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri di liquidatori, su fusioni o

scissioni. -----

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria, il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale devono essere illustrati dagli amministratori ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli. -----

11.6. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti o rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza degli intervenuti o rappresentati, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto. Le votazioni devono essere palesi. -----

11.7. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, né Sindaco e salvo ogni altro divieto di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. -----

11.8. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio. -----

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

B . ORGANO AMMINISTRATIVO -----

11.9. L'amministrazione della Cooperativa è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori; gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre categorie di soci o tra estranei alla Cooperativa. -----

L'organo amministrativo permane in carica per tre esercizi fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio dell'ultimo esercizio ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. -----

11.10. La carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, e indipendenza, come previsto dall'art. 7 del D.lgs 112/2017. Pertanto entro cinque giorni dalla data di prima convocazione della assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di componenti del consiglio di amministrazione, chi intende candidarsi dovrà depositare presso la sede sociale il suo curriculum vitae, dal quale dovrà risultare: ---

- le qualifiche e le attività artistiche o comunque svolte nel settore di operatività della cooperativa; -----

- eventuali incarichi, collaborazioni o rapporti di dipendenza in qualsiasi altra organizzazione, anche se non determinante incompatibilità con la carica di amministratore; -----

- l'inesistenza delle seguenti cause di ineleggibilità: -----
avere subito condanne penali per reati che comportano la interdizione da pubblico servizio o essere sottoposto a misure di prevenzione. -----

Chi sia stato eletto nonostante le cause di incompatibilità di cui sopra, anche sopravvenute alla nomina, decade dalla carica. -----

11.11. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea può deliberare, altresì, un compenso agli amministratori, e può stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della Cooperativa. -----

11.12. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione potrà eleggere un Vice Presidente e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o telefax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni sono valide, se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione. -----

11.13. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa e di rappresentanza. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'Organo amministrativo: -----

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; -----
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; -----
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra Cooperativa e soci; -----
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere; -----
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; -----
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; -----
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni; -----
- i) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa; -----
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria; -----
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; -----
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società; -----
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi. -----

11.14. La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri delegati, se nominati. -----

11.15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal l'Organo di controllo se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione. -----

C - IL PRESIDENTE -----

11.16. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente, se è stato nominato, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno. -----

D - L'ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE -----

11.17. Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.lgs 112/2017, o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà un organo di controllo monocratico o un revisore, determinandone la retribuzione annua. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per la approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete all' Organo di controllo anche la revisione legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore legale. -----

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 12 - Disciplina - Devoluzione del patrimonio -----

12.1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. -----

12.2. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, quali associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici. -----

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI -----

Articolo 13 - Disposizioni Finali - Rinvio normativo -----

13.1. L'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti. -----

13.2. Le disposizioni per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate. -----

13.3. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione e impresa sociale -----

Firmato: Petrelli Sara - Maria Teresa Fasulo - segue impronta del sigillo -



Registrato all'Agenzia Entrate Firenze il 28/06/2018 al n. 20438 serie 1T,
euro 200,00 imposta registro; esente imposta di bollo ai sensi dell'art.82
comma 5 D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 -----

Certifico io Dott.ssa **MARIA TERESA FASULO**, Notaio in Signa, ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, che il presente documento informati-
co è conforme all'originale documento cartaceo, comprensivo dell'allegato
"A", munito delle prescritte firme. -----
=====

Signa, 29 giugno 2018 -----
Firmato digitalmente dal Notaio Maria Teresa Fasulo -----